STUDIO LEGALE

VIA CAIO MARIO, 8 - 00192 ROMA TEL. 06/45668180 - FAX 06/45668153

e-mail: segreteria@studiolegalescarantino.it

Avv. EMILIANO SCARANTINO

Patrocinante in Cassazione Avv. EVA DI VENUTA

TRIBUNALE DI VENEZIA


Ricorso ex artt. 10 e 14 ter, legge 27 gennaio 2012, n. 3

Proposta di accordo con i creditori con richiesta alternativa di liquidazione del patrimonio

Nell'interesse dei sigg.ri		, na	ato	in data
, C.F.:		e della sig	ra e	,
nata a in data	, C.F.:		ei	ntrambi
residenti a	(VE),	, r	appresentati	e difesi
nella presente procedura	dall'avv.	Emiliano	Scarantino	(C.F.:
SCRMLN81M28C351U -	FAX: 06.45	668153 – p	ec: <u>emiliano</u>	scaran-
tino@ordineavvocatiroma.c	org) ed elett	tivamente d	omiciliati p	resso il
suo studio in Roma, Via Ca	io Mario n.	8, in virtù d	i procura all	egata al
presente atto				

PREMESSO

- che i sigg.ri , trovandosi in una grave situazione di sovraindebitamento così come definita dalla legge n. 3 del 2012 quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, si sono rivolti all'OCC dell'Ordine dei Commercialisti di Venezia affinché venisse nominato il gestore della crisi necessario per instaurare la presente procedura (doc.1);
- che, a tal fine, l'OCC adito ha nominato la dott.ssa Chiara Conte (doc.2) alla quale gli istanti hanno fornito tutta la documentazione richiesta, necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- che, all'esito di tale fase endoprocedimentale, il professionista ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 9, comma 3bis, 1. n.



Fatto e diritto

1. Cause dell'indebitamento.

Come accennato in premessa, la causa del sovraindebitamento degli istanti è riconducibile alle problematiche dell'azienda presso cui il sig. ______, all'epoca unico percettore di reddito, prestava attività lavorativa.

La famiglia del sig.

è infatti originaria di , ove il sig.

prestava attività lavorativa presso la con un reddito mensile netto di € 1.300,00, mentre la sig.ra era casalinga.

Nell'anno 2018 il datore ha attivato gli ammortizzatori sociali, riducendo in maniera la retribuzione sicché la famiglia è stata costretta a trasferirsi a Venezia dove era stato offerto al sig. un lavoro più stabile.

Una volta trasferitosi anche la sig.ra ha trovato un'occupazione, ma non è stato più possibile recuperare il pregresso accumulato, anche in considerazione del fatto che si è reso necessario prendere in locazione un immobile dove vivere, lasciando l'immobile di proprietà sito a libero.


Successivamente, il sig. ha ricevuto un pignoramento dello stipendio, già gravato da una Cessione del quinto, sicché la famiglia non è più riusciti a provvedere al pagamento del canone di locazione, ricevendo pertanto la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità da parte del proprietario (doc.8).

Risulta dunque evidente che la situazione di sovraindebitamento non è riconducibile o addebitabile agli esponenti, ma è stata determinata dalla diminuzione del reddito dell'intero nucleo familiare dovuto alle problematiche lavorative che hanno interessato l'azienda dove il sig.

presta la propria attività lavorativa.

2. Ricostruzione del patrimonio.

Attivo



la società dalla quale percepisce un reddito mensile netto di € 800,00 circa.

Pertanto, i sigg.ri avrebbero redditi mensili di circa € 2.400,00, ma allo stato, in virtù delle predette circostanze, ricevono il minor importo di circa € 1.700,00, con il quale devono provvedere al mantenimento dell'intero nucleo familiare

Passivo

Salvo errori e/o omissioni, l'esposizione debitoria dei sigg.ri
, come da dettaglio analitico che si allega, è pari ad €
160.403,45 (doc.11):

CREDITORI	IMPORTO	CATEGORIA				
CATEGORIA IPOTECARI						
CREDIT AGRICOLE SPA (ex Credito Sici-						
liano S.p A.) (ipotecario fondiario di 1 ^	85.464,00	IPOTECARI				
grado)						
IFIS NPL INVESTING S.P.A. (ipotecario di						
2^ grado)	36.242,09	IPOTECARI				
TOTALE CATEGORIA IPOTECARI		121.706,09				
CATEGORIA PRIVILEGIATI						
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS-	,c	CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 18 - cre-				
SIONE DIR. REG. DEL VENETO	29,18	diti dello Stato per tributi				
010112 2111 1120 1221 1211		CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 - cre-				
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS-	480,70	diti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi pre-				
SIONE DIR. REG. DEL VENETO	400,70					
		visti dalla legge				

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
REGIONE VENETO	€ 1806,97	CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 - cre- diti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi pre- visti dalla legge		
		CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 - cre-		
COMUNE DI CATANIA	3.649,00	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY		
COMUNE DI CATANIA	3.049,00			
TOTALE CATECODIA DUNINE	90	visti dalla legge		
TOTALE CATEGORIA PRIVILE-		5.965,85		
GIATI				
CATEGORIA CHIROGRAFARI				
CONDOMINIO VIA PALERMO N. 112 -	7.438,53	CHIROGRAFO		
CATANIA	7.100,00	CHROGRAPO		
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS-	071.00	CHIROGRAFO		
SIONE DIR. REG. DEL VENETO	271,83			
IBL BANCA S.P A	17.952,00	CHIROGRAFO		
CREDIT AGRICOLE SPA	€ 919,15	SCOPERTO DI CONTO		
GUADAGNIN SUSANNA	6.150,00	CHIROGRAFO		
TOTALE CATEGORIA CHIROGRA-				
FARI		31.812,36		
TOTALE PASSIVITA' IPOTECARI		121.706,09		
TOTALE PASSIVITA' IN PRIVILE-		1217700,05		
		5.965,85		
GIO				
TOTALE PASSIVITA' CHIROGRA-		31.812,36		
FARI				
TOTALE PASSIVITA'		160.403,45		
	,	100.100,10		

3. Reddito ed esigenze di sostentamento

Come è stato in precedenza dedotto, il sig. avrebbe diritto da contratto di lavoro a percepire un reddito mensile netto di circa € 1.600,00, anche se allo stato in conseguenza della cessione del quinto, del pignoramento presso terzi e del piccolo prestito concesso dal datore di lavoro, percepisce effettivamente un importo inferiore ad € 800,00 circa.

La sig.ra invece percepisce un reddito complessivo di € 800,00 circa.

Pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare, depurato dai predetti vincoli, è pari a complessivi € 2.400,00; importo, questo, certamente sufficiente a consentire al nucleo familiare un sereno sostentamento, per il quale si indica di seguito un prospetto riepilogativo:

COSTI (importi mensili)	
Canone affitto	700,00
Internet – ricariche telefoniche	85,00
Benzina	200,00
Mantenimento (spese figli e abbonamento mezzi pubblici)	400,00
Utenze e Condominio	200,00
Alimenti	300,00
Vestiario	150,00
Spese mediche e imprevisti	170,00
TOTALE	2.200,05

Alla luce di tali considerazioni, al fine di risolvere la descritta situazione di sovraindebitamento, i sigg.ri

propongono il seguente

accordo di composizione della crisi

1. liquidazione dell'immobile sito a

gravato da ipoteca volontaria in favore del Banco Siciliano S.p.A. a garanzia del mutuo fondiario stipulato in data 26 gennaio 2012, Notaio Dott. Riggio, Rep. 71103, Racc. 17187. L'immobile in questione, secondo la valutazione OMI, ha un valore di mercato di circa € 90.000,00. L'alienazione del predetto immobile garantirebbe il **pagamento integrale** del creditore fondiario, il cui debito, salvo errori e/o omissioni, ammonta a circa € 83.232,00, detratte le eventuali spese in prededuzione ancora non soddisfatte.

2. pagamento dell'importo mensile di € 350,00 per 60 mensilità, oltre all'importo di € 150,00 che verrebbe versato nel mese in cui il sig. percepisce la tredicesima mensilità, per complessivi € 21.750,00.

Innanzi tutto, con la liquidazione dell'immobile verrebbe garantito il pagamento di tutte le spese in prededuzione relative alla liquidazione dello stesso, nonché il saldo dei compensi dell'OCC e del sottoscritto difensore.

In secondo luogo, con il versamento delle altre somme di cui al punto 2, verrebbe garantito: a) il pagamento integrale dei creditori privilegiati, per un importo complessivo di \in 5.965,85; b) il pagamento del residuo chirografario, pari ad \in 68.973,60, nella misura del 22%, pari ad \in

15.206,65, nonché l'eventuale importo residuo del mutuo fondiario, declassato a chirografo stante l'eventuale incapienza dell'immobile, per una somma complessiva di € 577,50.

Il tutto determinerebbe una rata mensile a carico dell'esponente di € 350,00 con conseguente evidente fattibilità dello stesso.

Infatti, a fronte di un reddito familiare netto mensile medio di circa € 2.600,00, il predetto impegno mensile derivante dall'esecuzione del piano consentirà agli esponenti un'esistenza dignitosa, anche in considerazione delle spese necessarie al sostentamento della famiglia, documentate al professionista nominato, pari a circa € 2.200,00 mensili (doc.12).

Giova infine precisare che con il piano che adesso si propone, gli esponenti si impegnano a corrispondere a tutti i creditori importi superiori a quelli realizzabili liquidando il patrimonio, sicché la proposta adesso formulata risulta conveniente per tutti i creditori.

Infatti, nell'alternativa liquidatoria, con l'alienazione dell'unico immobile degli esponenti verrebbe soddisfatto solo il creditore ipotecario, mentre i creditori chirografari non ricaverebbero nulla, anche in considerazione del fatto che uno dei creditori chirografari ha già pignorato il quinto dello stipendio del sig.

Con il piano adesso proposto, invece, i sigg.ri _______ mettono a disposizione l'immobile di proprietà nonché l'ulteriore importo mensile di € 350,00 circa.

In ogni caso, al fine di evitare futili eccezioni, merita ad ogni buon conto osservare che, anche dopo la riforma del dicembre 2020, l'unica ipotesi in cui la legge prevede espressamente la valutazione dell'alternativa liquidatoria, sempre nel significato sopra indicato, è costituita dalla eventuale contestazione dell'accordo già raggiunto da

parte di un creditore, là dove all'art. 12, comma 2, è prescritto che il giudice omologa comunque l'accordo «se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda».

A ciò si aggiunga che, la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari che mal si conciliano con la prospettiva di garantire il singolo creditore. Inoltre, seppure la norma dell'art. 14ter, comma 6, esclude dalla liquidazione del patrimonio i crediti impignorabili, gli stipendi nei limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della propria famiglia secondo l'importo stabilito dal giudice, ciò non vuol dire che al singolo creditore sarebbe assicurato il pagamento dell'intero credito (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 dicembre 2020).

In secondo luogo, giova rimarcare che per alternativa liquidatoria deve intendersi la procedura disciplinata dalla sezione seconda della legge n. 3/2012, e non l'aggressione del patrimonio da parte dei creditori con procedure esecutive individuali.

In definitiva, la proposta adesso formulata soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. n. 3 del 2012 e quindi si chiede la fissazione dell'udienza di cui all'art. 10 ai fini dell'omologazione.

3. Domanda alternativa di liquidazione del patrimonio.

Solo in una subordinata ed alternativa prospettiva, e quindi nella denegata ipotesi in cui la proposta di accordo non fosse ritenuta ammis-

sibile ovvero non si raggiunga il consenso necessario da parte dei creditori, si chiede sin d'ora la conversione della presente procedura in quella di liquidazione patrimoniale disciplinata dagli art. 14 ter e seg. Legge 3/2012.

La norma dianzi richiamata prevede infatti che in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

Ora, le considerazioni in precedenza formulate dimostrano la sussistenza anche di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per la procedura alternativa di liquidazione del patrimonio (cfr. relazione particolareggiata).

Come attestato dall'OCC, infatti, la situazione debitoria degli esponenti è prevalentemente riconducibile alle vicende lavorative che hanno colpito l'azienda presso la quale il sig. prestava la propria attività lavorativa.

Pertanto, nell'ipotesi liquidatoria, il patrimonio degli esponenti è costituito:

- , gravato da ipoteca volontaria in favore del Banco Siciliano S.p.A. a garanzia del mutuo fondiario stipulato in data 26 gennaio 2012, Notaio Dott. Riggio, Rep. 71103, Racc. 17187.
- autovettura Hyundai immatricolata 2014 di valore irrisorio;
- reddito da lavoro dipendente del sig. pari ad €
 1.600,00 circa;

reddito da lavoro dipendente della sig.ra pari ad €
 800,00 circa.

Nella relazione particolareggiata che adesso si produce, l'OCC ha confermato che i sigg.ri sono certamente meritevoli di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, giacché i debiti di cui adesso si discute sono riconducibili alla descritta situazione lavorativa del sig.

Inoltre, come attestato sempre dal professionista, gli istanti: a) non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; b) non hannp fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n.3; c) non hanno subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012; d) hanno fornito tutta la documentazione richiesta al fine di consentire al professionista nominato di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, e quindi ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli art. 14 ter e ss. della l. n. 3/2012.

* * *

Tutto ciò premesso i sigg.ri , come in epigrafe rappresentati, difesi nonché elettivamente domiciliati

chiedono

all'Ill.mo Tribunale adito,

1) *in via principale*, ritenuti sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n.3/2012, di fissare l'udienza di cui all'art. 10 della legge 3/2012 e, all'esito, di omologare la proposta di accordo formulata;

2) in via subordinata, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli articoli 14 ter e seguenti della legge 3/2012, di emettere il decreto di apertura della liquidazione, escludendo dalla liquidazione l'importo mensile necessario al sostentamento pari ad € 2.200,00, pronunciando ogni necessario ed opportuno provvedimento.

Unitamente al presente ricorso si deposita:

- 1. Istanza di nomina ODCEC Venezia;
- 2. Comunicazione nomina Gestore e preventivo Organismo;
- 3. Relazione Particolareggiata OCC;
- 4. Cud Sig. 4bis. buste paga;
- 5. CUD Sig.ra 5bis. buste paga
- 6. Contratto di locazione;
- 7. Certificato di residenza e stato di famiglia;
- 8. Intimazione di sfratto:
- 9. elenco beni

9bis. certificato proprietà autovetture;

10. atto di compravendita immobile

10bis. visure storiche per soggetto sigg.ri

11. elenco beni con indicazioni delle somme dovute;

10bis.atto di precetto e pignoramento del Condominio

10ter. decreto ingiuntivo e atto di precetto IFIS NPL S.p.A.

10quater. Contratto di mutuo Creval;

10quinquies. Lista Cartelle sig

10sexies. Contratto di cessione del quinto IBL;
10septies. Intimazione di sfratto
12. Elenco spese;
13. Carichi pendenti sigg.ri

16.Estratti di conto corrente della sig.ra

Roma, 12 luglio 2022

Avv. Emiliano Scarantino